

## *Pagine Informative*

# ACQUISTO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI

è utile sapere che ...

Chi acquista un prodotto contraffatto, dal compact disk alla borsa, rischia una sanzione fino a 10 mila euro.

E' quanto prevede il decreto legge n. 35/2005 (noto come decreto sulla competitività convertito nella Legge 14/5/2005 n. 80 e successive modificazioni).

Oltre ai reati penali per il **venditore** (contraffazione, ricettazione e vendita di oggetti con marchio mendace) è prevista una sanzione pecuniaria da 20.000 a 1.000.000 € (pagabile entro 60 gg. con 40.000 €) sono previsti per **l'acquirente** sia il reato di ricettazione nonché la sanzione amministrativa da 500 a 10.000 € (pagabile entro 60 gg. con 1.000 €).

A tutela del consumatore, il D.Lgs.06/09/2005 n.206 (Codice del consumo) prevede che tutta la merce posta in vendita debba avere un'etichetta in lingua italiana. Inoltre, per evitare che venga commercializzata merce pericolosa, leggi specifiche del settore prevedono che molti prodotti, fra i quali giocattoli, materiale elettrico e occhiali da sole, debbano avere la marcatura CE che indica la conformità del prodotto alla normativa europea. Le sanzioni per il **venditore** in questo caso variano dalla tipologia del prodotto posto in vendita e possono essere sia pecuniarie che penali.

L'amministrazione comunale da anni effettua una capillare informazione distribuendo migliaia di pieghevoli e locandine che, tradotti in quattro lingue, illustrano i *rischi* che comporta un acquisto di oggetti falsificati. L'obiettivo è duplice prevenire l'incauto acquisto da parte dei cittadini e dei turisti salvaguardando gli stessi da onerose sanzioni. L'azione sui potenziali clienti riduce la domanda di oggetti falsi e quindi anche l'offerta.

La polizia municipale è impegnata da tempo nella prevenzione e repressione del fenomeno della vendita di merce con marchio contraffatto, priva di marchio SIAE o priva dell'etichettatura prevista e nella repressione della vendita abusiva in genere, i risultati di tale attività sono visibili nei [resoconti periodici](#)

**le sanzioni previste**

**Violazioni penali:**

violazione	sanzione	competenza
<b>Art.648 Codice Penale - Ricettazione:</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito . . . . <i>(omiss)</i>	reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 516 a € 10.329	Procura della Repubblica
<b>Art.712 Codice Penale - Acquisto di cose di sospetta provenienza:</b> Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito . . . <i>(omiss)</i>	arresto fino a 6 mesi o ammenda non inferiore a € 10	

**Sanzioni pecuniarie:**

descrizione	minimo €	massimo €	pagamento €
Quale acquirente finale acquistava o accettava a qualsiasi titolo senza averne prima accertata la legittima provenienza cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l'entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. <i>Art.1 c.7° L.14/05/2005 n.80</i>	500,00	10.000,00	1.000,00
Si adoperava per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo senza averne prima accertata la legittima provenienza cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l'entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. <i>Art.1 c.7° L.14/05/2005 n.80</i>	500,00	10.000,00	1.000,00
Quale operatore commerciale o importatore o altro soggetto diverso dall'acquirente finale, acquistava cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l'entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. <i>Art.1 c.7° L.14/05/2005 n.80</i>	20.000,00	1.000.000,00	40.000,00

E' sempre disposto il **sequestro** dei prodotti posti in vendita, acquistati o accettati, ai fini della confisca obbligatoria.